



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Consigliere	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente	Giust.
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Sì
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Giust.
11. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
12. CRESTO GIOVANNA - Consigliere	Giust.
13. RIGONI TIZIANA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

In assenza del Presidente del Consiglio Giovanni Vercellotti il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL VICE-SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione

- all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
 - il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
 - il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;
 - i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che:

- alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, il Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R), con sede a Vercelli (Ente territorialmente competente per lo svolgimento in sede locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell'area vercellese e Valsesia), non aveva ancora definito il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 ma aveva inviato ai Comuni una nota, pervenuta in data 03/12/2012 prot. n. 2279, nella quale evidenziava che *"...il Consorzio provvederà, per l'anno 2022 a confermare provvisoriamente le previsioni dei PEF 2021 rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dei PEF 2022, dopo aver avuto contezza delle spese dei singoli Comuni in accordo all'MTR2 – "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025" di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" invitando i Comuni "...a confermare i valori individuati per l'anno corrente, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2022", richiedendo i dati dei costi sostenuti dal Comune, per attività espletate direttamente, ai fini dell'applicazione del Piano Finanziario Rifiuti Anno 2022-2025 (MTR-2) di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, da consegnare entro il 24/12/2021, in modo da consentire all'ETC di completare i PEF (con i dati complessivi dei costi dei Comuni e dei Gestori) per la successiva validazione ed invio ad ARERA;*
- il Comune ha ritenuto, comunque, di dover procedere per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di limitare al massimo la gestione del medesimo bilancio con le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti nella su richiamata deliberazione consiliare n. 49/2021, il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la su richiamata deliberazione consiliare n. 53/2021, circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, è stato impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell'anno 2021 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge) e dei costi del PEF 2021 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge), con l'avvertenza che, qualora il C.O.VE.VA.R avesse predisposto e validato il PEF 2022-2025 entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio 2022-2024, il Comune stesso, e per esso il Consiglio Comunale che ne ha specifica competenza, avrebbe approvato le correlative tariffe TARI 2022 con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, apportando al bilancio di previsione 2022-2024 le occorrenti variazioni;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Conferma provvisoria per l'anno 2022 delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 e approvazione scadenze";*
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati";*

Fatto presente che:

- nel frattempo è intervenuto il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, il quale:

- all'art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- all'art. 3, comma 5-sexiesdecie, ha previsto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;
- sempre nel frattempo è intervenuto pure il D.L. 17.05.2022, n. 50, il quale, all'art. 43, comma 11, ad integrazione dell'art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- pertanto, in base alle disposizioni di legge suddette, il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) – periodo regolatorio 2022-2025, riferito al servizio integrato di gestione dei rifiuti, è stabilito al 31.05.2022;

Fatto altresì presente che, nello stesso frattempo, il C.O.VE.VA.R.:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello “Schema regolatorio I”, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e dalla documentazione ad essa allegata;

Tenuto conto che:

- il Comune, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata seduta stante e dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge che:
 - per l'anno 2022, è esposto un costo complessivo di € 632.209,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.146,00 e costi variabili per € 515.063,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 630.000,00 (costi fissi € 117.146,00 e costi variabili € 515.063,00);
 - per l'anno 2023, è esposto un costo complessivo di € 641.692,00, suddiviso tra costi fissi per € 118.241,00 e costi variabili per € 523.452,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 639.483,00 (costi fissi € 118.241,00 e costi variabili € 521.242,00);
 - per l'anno 2024, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile

- recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
- per l'anno 2025, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
- con la medesima deliberazione suddetta è stato dato atto che della differenza tra quanto recuperabile mediante tariffa e costo del servizio, riscontrabile nel citato PEF per ciascun anno, si terrà conto nei costi che andranno a comporre la tariffa per gli anni successivi al primo;

Richiamati:

- l'art. 15 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI: *“La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani”*;
- l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 in base al quale *“L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica...”*;

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 75% per le utenze domestiche e del 25% per le utenze non domestiche, rispetti quanto citato dalla normativa di riferimento;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra l'altro, stabilito al comma 660 che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Appurato che le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 37.876,00, verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Richiamato:

- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021 ed in particolare, l'articolo 32, comma 3, che prevede: *“Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: *“Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”*;

Tenuto conto che le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI per l'anno 2022 sono stati stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2021;

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l'approvazione delle tariffe della TARI 2022, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2022, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Dato atto che in relazione alla proposta di approvazione sono stati acquisiti:

- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, pervenuto con nota prot. PEC n° 4016 in data 24.05.2022 da parte del Revisore dei Conti Beltrami Dott. Massimiliano, firmato digitalmente, che si allega alla presente deliberazione;

Precisato che le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 e dalle tariffe TARI 2022 saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con la variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - addebito complessivo alle utenze domestiche del 75% dei costi risultanti dal piano finanziario e alle utenze non domestiche del restante 25% di tali costi;
 - applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, indicativi del valore di produzione dei rifiuti e risultanti anche nell'allegato A);
- 3) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del

costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A) secondo le categorie definite nell'allegato stesso ed allegate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2022 approvato e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022;

- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario PEF 2022 di cui alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata seduta stante e dichiarata immediatamente eseguibile;
- 5) Di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2022;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
- 7) Di confermare, per l'anno 2022, le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI già stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2021;
- 8) Di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 37.876,00, verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 9) Di precisare che le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 e dalle tariffe TARI 2022 saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con la variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante;
- 10) Di dare atto che il presente atto dovrà essere trasmesso per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 20 luglio 2021;
- 11) Di dichiarare immediatamente eseguibile l'adottanda deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione.

Preso atto che, a riguardo della medesima proposta, sono stati acquisiti:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del T.U. Enti Locali succitato.

Sentita l'illustrazione della proposta e delle tariffe da parte del Sindaco.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA

RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi viene calcolato in base al rapporto di ripartizione 75/25.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI		
75%	Utenze Domestiche (ctuf)	87.859,50
25%	Utenze non Domestiche (ctapf)	29.286,50
100%	Totale Costi Fissi	117.146,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI		
75%	Utenze Domestiche	384.639,75
25%	Utenze non Domestiche	128.213,25
100%	Totale Costi Variabili	512.853,00

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI		
75%	Utenze Domestiche	472.499,25
25%	Utenze non Domestiche	157.499,75
100%	Totale Costi	629.999,00

COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI	ka	kb
1	0,84	0,80
2	0,98	1,60
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	3,25
6 o più	1,30	3,75

RIEPILOGO DELLE TARIFFE DOMESTICHE

Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	FISSO €/MQ
1	0,42995
2	0,50163
3	0,55280
4	0,59373
5	0,63468
6 o più	0,66539

Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI	VARIABILE €
1	83,74276
2	167,48551
3	214,59083
4	272,16395
5	340,20498
6 o più	392,54417

COEFFICIENTI APPLICATI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	kc	kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,88	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,30	50,28
17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	40,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,40	67,66
21	Discoteche, night-club	1,34	11,01

RIEPILOGO DELLE TARIFFE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPO ATTIVITA'	FISSO €/MQ	VARIABILE €/MQ	TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,80756	0,64766	1,45522
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,42279	1,14862	2,57141
3	Stabilimenti balneari	4,76954	3,41777	8,18731
4	Esposizioni, autosaloni	0,71140	0,57713	1,28853
5	Alberghi con ristorante	11,33198	8,11542	19,44740
6	Alberghi senza ristorante	1,65352	1,33720	2,99072
7	Case di cura e riposo	1,88427	1,52578	3,41005
8	Uffici, agenzie	2,05724	1,66864	3,72588
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,11519	0,88383	1,99902
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,90343	1,54670	3,45013
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,71100	2,37150	5,08250
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,69197	1,37148	3,06345
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,99956	1,62296	3,62252
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,28819	1,04766	2,33585
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,57659	1,27813	2,85472
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	12,11295	9,57753	21,69048
17	Bar, caffè, pasticceria	9,61340	7,74316	17,35656
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,97994	3,23630	7,21624
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	19,59599	13,99233	33,58832
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,15054	12,88811	29,03865
21	Discoteche, night-club	12,65503	9,05973	21,71476

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

(Provincia di Vercelli)

Verbale dell' Organo di revisione economico-finanziaria n°07/2022 – Pag 1

Il giorno 23 maggio 2022 alle ore 15.50 presso il proprio studio professionale il Revisore unico esamina documentazione ricevuta dall'Ufficio Ragioneria e dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris.-----

Il Revisore dà atto di essere stato nominato Revisore Unico del Comune di Livorno Ferraris con durata incarico dal 27 luglio 2021 al 26 luglio 2024 come da delibera di Consiglio Comunale n°34 del 30 giugno 2021 pubblicata all'Albo Pretorio digitale.-----

Il Revisore procede all'esame della Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/2022 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI anno 2022 - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VA.R, con sede a Vercelli, nonché dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica dello stesso servizio determinati dal medesimo Consorzio. del Sig. Vice Sindaco del Comune di Livorno Ferraris e della Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 19/05/2022 Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2022.-----

La richiesta di parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria è stata avanzate dal Responsabile del Servizio Tributi Rag. Elena CERIDONO in data 20 maggio 2022 via E-MAIL con allegati PDF firmati digitalmente.-----

VISTO

- la documentazione ricevuta in data 20 maggio 2022 via E-MAIL con allegati PDF firmati digitalmente ove viene richiesto il parere di competenza all'Organo di revisione economico-finanziaria;-----
- l'art 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;-----
- il bilancio di previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2021, immediatamente esecutiva;-----
- il rendiconto 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2022 dal quale emerge un avanzo di amministrazione complessivo (al netto degli Fpv) di euro 790.656,75;-----
- la VALIDAZIONE del PEF TARI 2022 redatta dall'Ing. Marco ACERBO Responsabile Tecnico C.O.VE.VA.R.sottoscritta in data 11/05/2022;-----
- il PEF 2022 e la relazione allegata al medesimo;-----
la deliberazione C.O.VE.VA.R. n°5 del 11/05/2022 di individuazione schema regolatorio qualità Consorzio 2022-2025;-----

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

(Provincia di Vercelli)

Verbale dell' Organo di revisione economico-finanziaria n°07/2022 – Pag 2

- la DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF del Sig. Rappresentante Legale Davide GILARDINO;-----
- l'allegato A RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ove l'incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi viene calcolato in base al rapporto di ripartizione 75/25;-----
- Il documento PDF con firma digitale del Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris "PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 avente ad OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO E VALIDATO DAL CONSORZIO C.O.VE.VA.R, CON SEDE A VERCELLI, NONCHÉ DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DELLO STESSO SERVIZIO DETERMINATI DAL MEDESIMO CONSORZIO.." che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto. ;-----
- Il documento PDF con firma digitale del Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris "TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO E VALIDATO DAL CONSORZIO C.O.VE.VA.R, CON SEDE A VERCELLI, NONCHÉ DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DELLO STESSO SERVIZIO DETERMINATI DAL MEDESIMO CONSORZIO.." che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;-----
- Il documento PDF con firma digitale del Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

(Provincia di Vercelli)

Verbale dell' Organo di revisione economico-finanziaria n°07/2022 – Pag 3

- Il documento PDF con firma digitale del Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Livorno Ferraris PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 che esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;-----

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed i relativi allegati 4/1 e 4/2 contenenti i principi contabili applicati;-----
- l'art. 34 "REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA" Statuto del Comune di Livorno Ferraris;
- il regolamento del Comune di Livorno Ferraris di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 21/12/2017;-----

IL REVISORE UNICO

Richiamato quanto VISTO ed esaminato esprime :-----

1. PARERE FAVOREVOLE all'assunzione dell'atto da parte del Consiglio Comunale della proposta di delibera n° 10 del 16/05/2022 avente ad "Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI anno 2022 - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VA.R, con sede a Vercelli, nonché dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica dello stesso servizio determinati dal medesimo Consorzio".-----
2. PARERE FAVOREVOLE all'assunzione dell'atto da parte del Consiglio Comunale della Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 19/05/2022 avente ad Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2022".-----

Esauriti così' gli adempimenti suindicati la seduta viene tolta alle ore 16.50 dopo la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.-----

Verbania, in data 23 maggio 2022

L' Organo di revisione economico-finanziaria
IL REVISORE UNICO
Dott. Massimiliano Beltrami



Firmato digitalmente da:
BELTRAMI MASSIMILIANO
Firmato il 23/05/2022 16:53
Seriale Certificato: 613900
Valido dal 19/07/2021 al 19/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA